

**Pubblicato il 27/02/2020**

**Sent. n. 317/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Marseglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rosa Maria Scalone in Bari, via Adige, n.45;

contro

Comune di Castelluccio dei Sauri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento, previa sospensiva,

dell'ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, del responsabile dell'UTC del comune di Castelluccio dei Sauri, e di tutti gli atti presupposti e consequenziali;

nonche' per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelluccio dei Sauri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

I ricorrenti, di cui una concessionaria di un'area comunale per l'installazione di una struttura amovibile (chiosco) e l'altro coniuge di quest'ultima, gestori dell'attività di somministrazione ivi esercitata, impugnano l'ordinanza di demolizione in epigrafe indicata con cui il Comune ha ordinato la demolizione, con riduzione in pristino, dei manufatti realizzati senza titolo sul suolo in questione rappresentati da :

-due strutture in tubolari di acciaio, infisse al terreno e coperte da telo fisso, di dimensioni rispettivamente di mt 6,05 x 5,04 e 5,80 x 6,05, con altezza di circa mt. 3;

-un container poggiato al suolo.

Assumendo la sostanziale assimilabilità di quanto realizzato ad una "pergotenda", lamentano, questa in estrema sintesi il contenuto del gravame, che le opere edilizie in questione rientrerebbero nell'attività edilizia libera, con conseguente superfluità di qualsivoglia titolo edilizio ed illegittimità della sanzione demolitoria comminata.

Il Comune, costituendosi ha difeso puntualmente la legittimità del proprio operato, con argomentazioni su cui non ci si sofferma per esigenze di sintesi, riassumibili, comunque, nella

necessità del titolo edilizio, in considerazione della natura e dimensione dei manufatti realizzati, della loro realizzazione sul suolo comunale in assenza di qualsivoglia titolo (con conseguente applicabilità dell'art. 35 DPR n. 380/2001), evidenziando che il container insistente sull'area in concessione non presiede ad esigenze meramente transitorie, non avendo (né potendo avere) altra funzione se non quella stabile di deposito o, comunque, di vano a stabile servizio del chiosco, attesa la natura non precaria dell'attività esercitata nell'area concessa alla odierna ricorrente.

All'udienza camerale del 26.2.2020, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione in forma semplificata, previo avviso alle parti che nulla hanno opposto.

Il ricorso non è fondato.

Deve escludersi che le opere realizzate rientrino nell'attività edilizia libera. Esse necessitano, pertanto, del richiesto titolo edilizio.

Depone inequivocabilmente in tal senso la considerazione che, per i manufatti in tubolare con copertura in telo fisso, non si può predicare la funzione accessoria rispetto all'opera principale legittimamente realizzata (chiosco), né la funzionalità ad esigenze meramente temporanee, in ragione:

- delle caratteristiche dimensionali (circa mq 60);
- della loro natura stabile e duratura (che, come emerge dal materiale fotografico depositato in atti, appaiono stabilmente ancorate al terreno);
- nonché del carattere fisso ed invariabile del telo sovrastante.

Analoghe considerazioni valgono per il container che, in considerazione della strumentalità rispetto al chiosco e della natura continuativa dell'attività di somministrazione esercitata, non può che assumere una funzione di vano volumetrico stabilmente allocato che, come tale, esula dall'attività edilizia libera.

Deve escludersi, pertanto, la pretesa assimilabilità dei manufatti realizzati ad una pergotenda (che, peraltro, rispetto al container, risulta del tutto fuori mira).

Il ricorso, nella parte impugnatoria, va, pertanto, respinto.

La domanda risarcitoria segue la sorte di quella impugnatoria.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente che liquida in euro 1500,00 onnicomprensivi, oltre accessori come per legge (IVA, CAP e spese generali in misura massima).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Desirè Zonno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Desirè Zonno

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO